



Progetto

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 19 agosto 2022¹;
visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata
come segue:

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

¹ Ha diritto all'indennità la donna che:

- c. al momento del parto:
- 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

*Minoranza I (Mettler, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Humbel, Mäder, Maillard, Meyer
Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt)*

Art. 16c^{bis} Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso
di decesso dell'altro genitore

¹ Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto
a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità
giornaliere possono essere riscalate entro un termine quadro di sei mesi a decorrere
dal giorno successivo al decesso.

² Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16k
capoversi 3 e 4.

¹ FF 2022 2515

² FF 2022 ...

³ RS 834.1

³ All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Weichelt)

Art. 16c^{bis} Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

¹ Se l'altro genitore muore nei sei mesi dalla nascita del figlio, la madre ha diritto a 42 indennità giornaliere supplementari per il congedo preso. Queste indennità possono essere riscaldate entro un termine quadro di sei mesi dal giorno successivo al decesso.

² Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

³ All'estinzione del diritto è applicabile per analogia all'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

Titolo prima dell'art. 16i

IIIb. Indennità per l'altro genitore

Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3

¹ Ha diritto all'indennità chi:

- a. è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- d. al momento della nascita del figlio:
 1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c o d.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

¹ L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- c. se l'altro genitore muore;
- e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sen-
tenza.

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornalieri

¹ L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornalieri per i giorni di congedo presi.

² L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornalieri.

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornalieri per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornalieri supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16k^{bis} Indennità dell'altro genitore in caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornalieri supplementari; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi. Comprendono le indennità a cui l'altro genitore ha diritto secondo l'articolo 16k capoverso 2.

² In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

³ Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

*Minoranza I (Mettler, ...)**Art. 16k^{bis}, rubrica nonché cpv. 1 e 4*

Diritto a indennità supplementari in caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornalieri; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi.

⁴ Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornalieri ai sensi dei capoversi 1 e 2.

*Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)**Art. 16k^{bis}, rubrica, nonché cpv. 1 e 4*

Diritto a indennità supplementari in caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 126 indennità giornalieri supplementari; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi.

⁴ Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornalieri ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 16m, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

Priorità dell'indennità per l'altro genitore

¹ L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

Art. 20 cpv. 1 lett. c ed e

¹ In deroga all'articolo 24 LPGA⁴ il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- c. se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
- e. se sono versate indennità per l'altro genitore in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

*Minoranza I (Mettler, ...)**Art. 20 cpv. 1 lett. d^{bis} ed e*

- d^{bis}. se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c^{bis} capoverso 1;
- e. se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

*Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)**Art. 20 cpv. 1 lett. d^{bis} ed e*

- d^{bis}. se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c^{bis} capoverso 1;
- e. se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo 16k^{bis} si applica soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

⁴ RS 830.1

Minoranza I (Mettler, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli 16c^{bis} e 16k^{bis} si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli 16c^{bis} e 16k^{bis} si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁵

Art. 329b cpv. 3 lett. c

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- c. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell'articolo 329g^{bis};

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329f cpv. 3

³ In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329f cpv. 3

³ In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a sei settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

Art. 329g, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

5. Congedo
dell'altro genitore
a. In generale

¹ Ha diritto a un congedo di due settimane:

- a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

² Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e 3

² ... Tale congedo è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329g^{bis}.

³ Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e 3

² ... Tale congedo è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329g^{bis}.

³ Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Art. 329g^{bis}

b. In caso di
decesso della
madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre. Il congedo comprende i giorni di congedo ai quali l'altro genitore ha diritto secondo l'articolo 329g.

² L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.

³ In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'articolo 329/ capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

Minoranza I (Mettler, ...)

Art. 329g^{bis} cpv. 1

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.

Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)

Art. 329g^{bis} cpv. 1

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 18 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.

Art. 335c cpv. 3

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Art. 336c cpv. 1 lett. c^{quater}

¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

c^{quater}. durante il congedo di cui all'articolo 329g^{bis};

*Minoranza I (Mettler, ...)**Art. 336c cpv. 1 lett. c^{bis}a e c^{quater}*

c^{bis}a. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;

c^{quater}. durante il congedo di cui all'articolo 329g^{bis};

*Minoranza II (Wasserfallen Flavia, ...)**Art. 336c cpv. 1 lett. c^{bis}a e c^{quater}*

c^{bis}a. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;

c^{quater}. durante il congedo di cui all'articolo 329g^{bis};

Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g (congedo per l'altro genitore);

articolo 329g^{bis} (congedo in caso di decesso della madre);

2. Legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)⁷ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329g e 329g^{bis} CO o del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO. ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, all'indennità per l'altro genitore o all'indennità di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 1952⁹ sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo gli articoli 329f e 329g^{bis} del Codice delle obbligazioni (CO)¹¹, il congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329g CO e il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO.

⁶ RS 831.40

⁷ RS 220

⁸ RS 832.20

⁹ RS 834.1

¹⁰ RS 836.1

¹¹ RS 220

